N. 00770/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00645/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso con il numero di registro generale 645 del 2014, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è ex lege domiciliato (PEC: ads_pa@mailcert.avvocaturastato.it);

contro

il Comune di Custonaci, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

- della delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 9 dicembre 2013 con cui veniva aumentata – per l'anno d'imposta 2013 – l'aliquota per l'addizionale comunale Irpef, ai sensi dell'art. 1, c. 3, d.lgs. n. 360/1998, dallo 0,20 allo 0,80;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2014, i difensori delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Sentiti sul punto i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Rilevato che, con il primo (ed assorbente) motivo di ricorso, si lamenta la violazione dell'art. 52, c. 2, d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, c. 169, l. n. 296/2006 e si afferma che la modifica dell'aliquota per l'addizionale comunale Irpef poteva

avvenire solo con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Visto l'art. 52, c. 2, d.lgs. n. 446/1997, che recita: "I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo";

Visto il successivo art. 1, c. 169, l. 296/2006, che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che nel caso di specie la delibera, che ha aumentato l'aliquota per l'addizionale comunale Irpef dallo 0,20 allo 0,80%, è stata adottata in data 9/12/2013, e quindi dopo la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione (fissato al 30/11/2013 dall'art. 8 d.l. n. 102/2013, conv. in l. n. 124/2013);

Ritenuto pertanto che l'aumento dell'aliquota non può valere per l'anno di imposta 2013;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 34, c. 1, lett. e), c.p.a., l'annullamento del provvedimento impugnato viene disposto, nei limiti dell'interesse prospettato, di talché l'efficacia della delibera viene meno solo con riferimento all'anno di imposta 2013 (per il quale si intende prorogata l'aliquota fissata per il 2012), conservando essa invece piena efficacia a decorrere dall'1/1/2014:

Ritenuto che, quanto alle spese processuali, che le stesse possano eccezionalmente dichiararsi irripetibili non avendo il Comune resistito in alcun modo al ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione e, per l'effetto annulla, in parte qua, la delibera impugnata.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 17/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)